

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 347/2023

Il Tribunale di Napoli, VII sezione, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 10.10.2023, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 22 giugno 2023 nell'interesse del Sig. [REDACTED]

[REDACTED] assistito giusta procura allegata al ricorso introduttivo dall'Avv.to Domenico Acampora (pec: d.acampora@pec.gmail.it; avv.filippocarrella@libero.it) del foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Duomo n. 348, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII. Osserva, dunque, quanto segue.

Il ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versa senza dubbio in situazione di sovraindebitamento.

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dalla stessa, il gestore, Dott. Fabrizio Florio, nella relazione particolareggiata versata in atti ha osservato che le cause del sovraindebitamento del ricorrente sono da ascrivere alla perdita del lavoro presso l'azienda [REDACTED] successivamente dichiarata fallita, a partire dal 31 gennaio 2016, e dalla difficoltà di adempiere regolarmente al pagamento delle obbligazioni assunte, in particolare derivanti dal mutuo fondiario erogato dalla Banca di Credito Popolare in virtù dell'atto sottoscritto in data 03.07.2017 per Notar Dott. Avv. Maria Iaccarino e garantito da ipoteca iscritta sull'immobile.

Con riferimento all'assunzione della predetta obbligazione, il gestore ha ritenuto che non siano ravvisabili in capo al ricorrente profili di mala fede o di colpa grave avendo lo stesso stipulato il contratto di mutuo in un momento in cui lo stesso aveva ragionevole e presumibile certezza di potervi

adempiere in quanto dipendente a tempo indeterminato della società [REDACTED]. In ogni caso, anche a seguito del licenziamento, fino al 2018 il Sig. [REDACTED] ha continuato ad onorare le rate del mutuo. A seguito dell'inadempimento del ricorrente, la BCP avviava l'azione esecutiva pendente presso il Tribunale di Napoli (RGE n. 142/2021), nell'ambito della quale è stata fissata la vendita all'asta dell'immobile del ricorrente per il giorno 27.06.2023 per un prezzo base pari ad € 431.923,00 e ad un'offerta minima pari ad € 323.943,00.

In base a quanto dedotto e documentato dall'O.C.C., l'istante ha un ulteriore debito di natura personale pari ad € 60.000,00 nei confronti della Sig.ra [REDACTED], scaturente dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà del debitore, in base al quale il Sig. [REDACTED] deve restituire alla promissaria acquirente la somma di € 69.500,00 – come attestato da verbale di avvenuta conciliazione del 20.10.2017 – e di cui ha provveduto al versamento della somma di € 10.000,00.

La debitoria è, infine, composta da debiti di modesta entità nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate – Riscossione e del Comune di [REDACTED].

La composizione ed il valore del sovraindebitamento sono stati così ricostruiti:

Tipologia Debito	Creditore	Debito	Natura debito
Composizione da crisi da sovraindebitamento	MEDI' O.C.C. ODCEC NAPOLI	€ 18.625,67 (IVA incl.)	PREDEDUCIBILE
Compensi legali	Avv. Domenico ACAMPORA	€ 6.125,40 oneri compresi	PREDEDUCIBILE
Mutuo	BCC NPLS 2022 S.r.l.	€ 162.425,13 (capitale residuo)	Ipotecario
		€ 35.304,09 (interessi non specificati)	Chirografario
Contravv. al cds	Agenzia Entrate- Riscossione	€ 5.679,03	Chirografario
Tributi	[REDACTED]	€ 4.300,00	Privilegiato
Restituzione caparra confirmatoria	[REDACTED]	€ 64.072,54	Chirografario
TOTALE		€ 296.531,86	

Orbene, in base alla documentazione allegata, il nucleo familiare del Sig. [REDACTED] è composto dal ricorrente, nonché dalla moglie, Sig.ra [REDACTED] e dalle figlie, del tutto a carico dei genitori, [REDACTED]

La moglie dell'istante lavora nell'ambito del network marketing, in collaborazione con diverse società [REDACTED] con cui ha un contratto di collaborazione a partire dal 28.10.2022, il quale non supera la soglia annuale di euro 6.410,00).

Esaminando la consistenza del patrimonio dello [REDACTED] la situazione patrimoniale del ricorrente è stata in questi termini ricostruita dall'O.C.C. quanto al profilo immobiliare:

Titolarietà	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.C/6	06	55 m ²	Euro: 173,27
Proprietà per 1/1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.A/2	06	9 vani	Euro: 766,94

Titolarietà	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 2/12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Zona 1 Cat.C/6	01	23 m ²	Euro: 71,27
Proprietà per 2/12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Zona 1 Cat.A/2	01	6 vani	Euro: 216,91
Proprietà per 2/12	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Zona 1 Cat.C/2	02	7 m ²	Euro: 18,60

Al riguardo, queste le osservazioni del gestore:

“Per quanto concerne i beni ubicati nel Comune di [REDACTED], come accennato, pende la procedura esecutiva RGE n. 142/2021 presso il Tribunale di Napoli. La prossima asta è prevista per il giorno 27.06.2023, ad un prezzo base pari a Euro 431.923,00, così come stimato dall'esperto stimatore arch. Nicola Cervone.

Per gli altri beni immobili ubicati nel Comune di [REDACTED] – ove attualmente vive la madre Sig.ra [REDACTED] – si ritiene che il valore di mercato da attribuire agli stessi non possa essere puntualmente quantificato, in mancanza di una perizia effettuata da un esperto stimatore che, eventualmente, potrà essere richiesta.

Tuttavia, onde evitare un aggravio di costi consistente nella redazione di una perizia estimativa, il Debitore ha proposto di vendere le quote di proprietà dei beni immobili ubicati nel Comune di [REDACTED] a un prezzo pari a Euro 30.000,00, in favore di familiari eventualmente interessati all'acquisto (in ragione delle esigenze di abitazione della madre anziana), senza effettuare procedure competitive. Detto incasso gioverebbe certamente ai creditori, potendo diminuire l'orizzonte temporale del piano dei pagamenti.



Si ritiene che il prezzo di vendita offerto dal Debitore sia congruo, in quanto in linea con i valori massimi OMI, rapportati alla quota di proprietà”.

Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare di alcun bene mobile registrato e di altri beni mobili di valore al di fuori di quelli impignorabili., nonché di essere titolare del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] cointestato con la moglie Sig.ra [REDACTED], avente saldo positivo alla data del 24.05.2023, pari ad € 21.424,44.

Quanto alla proposta formulata dall’O.C.C., questa prevede il ricorso a finanza terza, grazie all’impegno della madre del ricorrente, Sig.ra [REDACTED], la quale ha offerto la propria disponibilità a versare al momento dell’omologa la somma di € 40.000,00 per la soddisfazione dei creditori. In base alla proposta presentata unitamente al ricorso introduttivo (e poi successivamente specificata nei termini che in seguito si diranno), il sig. [REDACTED], lavoratore dipendente presso l’azienda [REDACTED] ove percepisce una retribuzione mensile pari ad € 2.530,00, fratello dell’istante, si è originariamente costituito come garante in caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, ad onorare le rate previste dal piano.

Ed invero, la proposta presentata dallo Iovinelli nel ricorso introduttivo è stata inizialmente formulata nei seguenti termini:

“Come risulta dalla proposta sottoscritta dal Debitore, questi offre ai creditori una percentuale di soddisfazione pari al 100,00% del totale dei crediti, pari a complessivi Euro 296.531,86 – da corrispondere in n. 23 anni e 3 mesi tramite n. 279 rate mensili (di Euro 850,00 ciascuna e l’ultima pari a Euro 231,86) ed una liquidità iniziale di Euro 60.000,00 – ed in particolare garantendo la soddisfazione:

- (i) del 100% dei crediti prededucibili;*
- (ii) del 100% dei crediti privilegiati e ipotecari;*
- (iii) del 100% dei crediti chirografari.*

In caso di vendita delle quote degli immobili ubicati nel [REDACTED], al prezzo ipotizzato (Euro 30.000,00), il ricavato potrà essere distribuito direttamente ai creditori – secondo un nuovo piano da redigere – comportando la riduzione del piano da 23 anni e 3 mesi a 20 anni e 3 mesi (n. 243 rate mensili).

Il pagamento delle rate avverrà entro il giorno 15 di ogni mese.

Quanto alla liquidità iniziale pari a Euro 60.000,00, come già accennato quest’ultima proviene per Euro 20.000,00 direttamente dal Debitore, mentre per Euro 40.000,00 dalla madre, [REDACTED]

Al fine di contemperare gli interessi di tutti i creditori, specialmente con riferimento alle somme versate direttamente dalla Sig.ra [REDACTED] il Debitore ha proposto la seguente suddivisione:

a) all'atto del deposito della proposta:

i. Euro 8.997,33 in favore dell'OC.C. MEDì di Napoli, come previsto nel relativo preventivo sottoscritto dal Debitore;

b) entro 15 giorni dall'eventuale omologa:

ii. 3.769,53 in favore dell'O.C.C. MEDì di Napoli (creditore prededucibile);

iii. Euro 6.125,40 in favore dell'avv. Domenico ACAMPORA (creditore prededucibile);

iv. Euro 30.000,00 in favore di BCC NPLS (creditore ipotecario);

nonché un pagamento iniziale del 15% degli altri creditori, e cioè:

v. Euro 9.610,88 in favore del creditore [REDACTED]

vi. Euro 645,00 in favore del Comune di [REDACTED]

vii. Euro 851,85 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nel dettaglio, la capacità della Sig.ra [REDACTED] è dimostrata attraverso il proprio patrimonio presso POSTE ITALIANE S.p.A., ove detiene diversi prodotti finanziari per un patrimonio totale liquido e/o prontamente liquidabile pari a complessivi Euro 67.615,40.

Successivamente, grazie al pagamento delle rate mensili (e, eventualmente, della vendita delle quote degli immobili ubicati nel Comune di [REDACTED], viene garantita la soddisfazione integrale di tutti i crediti, così da rispettare il requisito dell'alternativa liquidatoria, essendo quest'ultima di valore superiore al passivo accertato.

Quanto al contenuto della proposta e della modalità di soddisfazione dei creditori, lo scrivente Gestore ritiene la stessa rispetti appieno le regole della cd. par condicio creditorum e delle prelazioni esistenti. Invero, la proposta prevede prioritariamente il pagamento dei creditori prededucibili, poi del creditore ipotecario (sino alla integrale soddisfazione dell'importo qualificato come tale), poi del creditore privilegiato ([REDACTED]) e, successivamente, dei residui creditori chirografari, fino all'integrale soddisfazione, tramite una rata calcolata in percentuale rispetto al peso del credito. Solo la liquidità iniziale, come accennato, è distribuita anche ai creditori non garantiti da prelazioni (per la somma pari a Euro 11.107,74), al fine di dotare il piano di un equo bilanciamento di interessi. Tale circostanza, tuttavia, non lede in alcun modo la par condicio creditorum, tenuto conto che la somma pari a Euro 40.000,00 proviene direttamente da un terzo (la madre, Sig.ra [REDACTED]) non aumentando, di fatto, in alcun modo né il patrimonio (attivo) del Debitore, né il passivo".



Il piano, come originariamente prospettato, aveva, dunque, durata pari ad anni 23 e mesi 3, con la corresponsione di rata mensile pari ad € 850,00 (quantificata in base alle spese necessarie al fabbisogno del ricorrente e del proprio nucleo familiare), ad eccezione dell'ultima rata pari ad € 231,86.

Il gestore ha, dunque, nella propria relazione attestato la completezza della documentazione presentata e, soprattutto, la convenienza della proposta di ristrutturazione la quale è idonea a garantire una soddisfazione non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In particolare, ha evidenziato che *“il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal Debitore garantisce la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore rispetto a quanto ritraibile dall'alternativa liquidatoria, sebbene in un arco temporale più lungo.*

D'altro canto, tuttavia, c'è da considerare lo spirito della norma, finalizzata ad evitare situazioni liquidatorie specialmente allorquando non dipendenti da situazioni di colposità dei debitori. Nella fattispecie de qua, infatti, come ampiamente detto, la situazione di sovraindebitamento scaturisce dalla perdita del lavoro del Sig. [REDACTED] il quale non ha potuto più adempiere alle proprie obbligazioni. Ciononostante, lo stesso ha continuato a lavorare (anche a tempo determinato) ed oggi ha deciso di risanare la situazione di sovraindebitamento, offrendo ai propri creditori una soddisfazione integrale, anche grazie ad una cospicua liquidità iniziale – proveniente anche da terzi (la madre) – e ad una rata mensile economicamente sostenibile, garantita altresì dal fratello, Sig. [REDACTED]

A contrario, la vendita all'asta dell'abitazione principale del Debitore – ad un prezzo che, ad oggi, non può essere conosciuto, in ragione di eventuali ribassi in caso di aste deserte – comporterebbe un grave disagio per lo stesso, soprattutto dal punto di vista economico, in quanto sarebbe costretto a prendere in affitto un'altra abitazione ove vivere con il proprio nucleo familiare. Ciò comporterebbe, dunque, altre spese ed un aggravamento della situazione di sovraindebitamento che potrebbe diventare non sanabile”.

In ragione della pendenza della procedura esecutiva e della vendita fissata per l'abitazione principale del debitore in data 27 giugno 2023, il Giudice sospendeva, come richiesto nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 66 CCII, la predetta procedura ed avviava la procedura.

Il gestore procedeva, pertanto, alle comunicazioni di rito ai creditori.

Con comunicazione del 20 luglio 2023, la BCC, a mezzo del proprio legale Avv. Donvito, presentava osservazioni rilevando i tempi eccessivamente lunghi del piano, la mancanza di idonee garanzie rispetto all'apporto di finanza esterna e la previsione fuorviante del valore di realizzo del cespite a seguito di aste deserte.

Anche la creditrice [redacted] presentava osservazioni, ritenendo inesatto l'importo del credito precisato e richiedendo altresì il pagamento delle spese legali escluse dalla proposta del piano.

A seguito delle osservazioni presentate dai suddetti creditori, veniva presentata proposta integrativa del piano, dal momento che il Sig. [redacted] volendo ridurre le tempistiche di soddisfazione dei creditori, proponeva un aumento della rata mensile proposta da € 850,00 ad € 1.407,93, grazie all'intervento del fratello [redacted], il quale si è impegnato alla corresponsione di ulteriori € 557,93 mensili.

Rispetto a tale disponibilità del debitore, l'O.C.C. osservava di aver regolarmente svolto adeguati controlli in ordine alle garanzie apprestate dalla madre e dal fratello dell'istante, come da documentazione versata in atti, e confermava l'ammontare del credito della Sig.ra [redacted] così come calcolato nella Relazione già depositata.

Aggiungeva, ancora, "che l'eccezione relativa alla previsione del valore di realizzo del cespite "... dopo varie aste deserte ..." possa ritenersi superata considerato il pagamento integrale di tutti i crediti e, in particolare, del credito ipotecario vantato da BCC NPLS 2022 S.r.l., che sarà soddisfatto – come previsto nel piano modificato – entro n. 8 (otto) anni dall'eventuale omologa (in particolare con il pagamento della rata n. 99), residuando poi il pagamento del solo credito chirografario relativo agli interessi (non specificati né in sede di precisazione del credito né in sede di osservazioni che non hanno riguardato la collocazione in chirografo degli stessi)".

Occorre, peraltro, dare atto della modifica al piano dei pagamenti proposta in data 11.10.2023, relativa esclusivamente alle modalità di pagamento del compenso dell'O.C.C. In virtù della suddetta modifica, il ricorrente verserà al gestore € 8.997,33 già versati in acconto ed € 3.769,53 all'omologazione, conformemente alla proposta già presentata e provvederà al pagamento di una rata annuale di € 1.407,93 per i primi tre anni (rate nn. 1, 13, 25) e del residuo credito pari ad € 1.635,02 all'esito dell'integrale esecuzione del piano (rate nn. 167 e 168).

Tanto rappresentato, giova premettere che il piano presentato si presenta completo sotto il profilo della documentazione utilizzata, congruo sul piano logico – argomentativo e documentato in punto di fattibilità del piano, rispetto alla quale il Tribunale nulla ha da osservare.

Inoltre, è puntualmente rappresentata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria dal momento che, in considerazione della pendente procedura esecutiva, tenuto conto che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, difficilmente nell'ambito delle vendite forzate immobiliari un cespite con le caratteristiche dell'immobile di proprietà del ricorrente viene aggiudicato alla seconda vendita, deve ritenersi che la convenienza del piano proposto sia non inferiore all'alternativa liquidatoria. Del resto, la ragionevole probabilità di aggiudicazione oltre la seconda vendita determinerebbe non soltanto il



